

Allegato alla deliberazione del C.C. n. _____ del _____

COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Repertorio n. _____ da registrarsi in caso d'uso

Convenzione tra i Comuni di Albagiara (OR) Senis (OR) e Villa Sant'Antonio (OR) per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.

L'anno duemiladiciasette, il giorno, _____ del mese di _____, nella Casa Comunale di SENIS, in Via Vittorio Emanuele n.2, tra i signori:

- 1) MASSA MARIA SERENA, nata a Cagliari il 03.09.1974, residente ad Assolo in Arborea, n.21, domiciliata per la carica in Senis presso la Casa Comunale, Via Vittorio Emanuele, n.2, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Senis (codice fiscale 00082880956);
- 2) FRONGIA FABIANO, nato in Svizzera il 09.03.1973, residente a Villa Sant'Antonio in via Sant'Antonio Abate 22, domiciliato per la carica in Villa Sant'Antonio presso la Casa Comunale, Via Maria Doro, n. 5, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villa Sant'Antonio (codice fiscale 00074670951);
- 3) MARROCU MARCO nato a Ede (Paesi Bassi) il 19.06.1977, residente in Gonnosnò in Via Gramsci, n.8, domiciliato per la carica in Albagiara presso la Casa Comunale, Via Cagliari, n.20, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Albagiara (codice fiscale 00070480959);

Premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n°267 prevede la possibilità per i comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;
- a seguito dei contatti avuti con gli amministratori dei Comuni di Albagiara, Senis e Villa Sant'Antonio, si è addivenuti alla intenzione di sottoscrivere una convenzione per l'ufficio associato di segreteria, onde economizzare i costi, salvaguardando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che al 31.12.2016:

- Il Comune di Senis contava una popolazione residente di n. 441 abitanti.
- Il Comune di Albagiara contava una popolazione residente di n. 263 abitanti.
- Il Comune di Villa Sant'Antonio contava una popolazione residente di n.357 abitanti.

Considerato che:

- Si è stabilito di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria con deliberazioni consiliari, rispettivamente n° -- in data ----, n. --- in data -----.....n. --- in data , n° -- in data, tutte dichiarate con separata votazione immediatamente esecutive;
- La Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sede regionale della Sardegna, alla quale saranno trasmessi tempestivamente tutti gli atti previsti dalla vigente normativa, prenderà atto della costituzione della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. N°267/2000;
- I Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

I Comuni di Albagiara, Senis e Villa Sant'Antonio stabiliscono di gestire in forma associata l'ufficio di segreteria comunale e le relative funzioni, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa.

Art. 3 – Comune capofila

Il Comune di Senis è nominato Comune capo convenzione.

Art. 4 – Durata

La convenzione è stipulata a tempo determinato, con decorrenza dal **19.12.2017** al **31.12.2018**.

Art. 5 – Nomina e revoca

Titolare della convenzione è il dott. Daniele Fusco, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale della Sardegna, Fascia C, con il n 8884. L'atto di individuazione del Segretario Comunale sarà formalizzato dal Sindaco del Comune di Senis, Capo convenzione.

La revoca del Segretario potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 267/2000 e all'art. 15, comma 5, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco e la Giunta degli altri comuni convenzionati, e che la deliberazione di revoca sarà assunta dalla Giunta del comune capo convenzione.

Art. 6- Modalità operative

I Comuni di Albagiara, Senis e Villa Sant'Antonio stabiliscono che il Segretario titolare della convenzione presterà servizio in tutti gli Enti nella seguente misura:

- N. 9 ore settimanali presso il Comune di Albagiara
- N. 15 ore settimanali presso il Comune di Senis
- N. 12 ore settimanali presso il Comune di Villa Sant'Antonio

Gli orari di servizio del Segretario in ciascun Comune saranno definiti in base alle esigenze organizzative dei tre Enti, d'intesa fra i Sindaci ed il Segretario.

Il Segretario titolare garantirà la presenza in servizio nelle segreterie degli Enti convenzionati d'intesa con i rispettivi sindaci, entro i limiti orari e in base alle esigenze organizzative (art. 19, comma 1, CCNL 16.05.2001);

I Comuni convenzionati potranno attribuire al Segretario, in forma disgiunta ed autonoma, ulteriori funzioni.

Art. 7 - Trattamento economico

Al Segretario titolare spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio, costituito attualmente dalle voci stipendiali, definite dai contratti collettivi.

Al Segretario spetta, oltre alla retribuzione complessiva commisurata alla classe della segreteria, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento (maggiorazione di convenzione).

Al segretario titolare spettano inoltre: il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi dei comuni facenti parte della convenzione (art. 45, comma 2, CCNL 16.05.2001), il buono pasto (art. 50 CCNL 16.05.2001) e le altre indennità previste nel contratto di categoria.

Art. 8- Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

I Comuni convenzionati, in rapporto alla presenza in servizio del Segretario comunale nella misura stabilita nel precedente articolo 6, concorreranno alla spesa per il trattamento economico fondamentale e accessorio del Segretario e quella relativa al rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa dalla convenzione, nelle seguenti misure:

- Il 25% (venticinque per cento) a carico del Comune di Albagiara
- Il 41,67% ((quarantuno/67 per cento) a carico del Comune di Senis
- Il 33,33% ((trentatre/33 per cento) a carico del Comune di Villa Sant'Antonio

Il Comune capofila provvederà al pagamento in favore del Segretario titolare del trattamento economico fondamentale, del trattamento accessorio, compresa l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, della maggiorazione di convenzione, i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi diverse della convenzione, i buoni pasto, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da determinarsi secondo le modalità stabilite dalla legge vigente, saranno equamente suddivise tra i comuni convenzionati.

Le spese relative al salario accessorio (retribuzione di risultato), ai diritti di rogito, all'aggiornamento professionale, ai rimborsi delle spese di trasferta, ai buoni pasto, al fondo di mobilità e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione (prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001 e nei limiti indicati nella contrattazione decentrata integrativa), saranno a carico di ciascun comune per la parte di rispettiva competenza.

Il Comune capofila effettuerà, di norma, annualmente, il riparto delle spese per la segreteria convenzionata e lo comunicherà agli altri comuni, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 – Aggiornamento professionale

Il Sindaco del comune capofila autorizzerà il Segretario alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola di Pubblica Amministrazione locale, entro il limite di 20 giornate lavorative annue (art. 36 del CCNL 2001).

Gli altri corsi di aggiornamento verranno autorizzati autonomamente dai rispettivi sindaci, in base alle esigenze di servizio e alle risorse economiche disponibili.

Art. 10 – ferie e permessi

Il Sindaco del comune capo convenzione, riceverà le richieste di ferie e di permessi del Segretario titolare.

Art. 10 – Forme di consultazione

I Sindaci si incontreranno periodicamente per verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria ed il rispetto della convenzione.

Art. 11 – Cause di scioglimento

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari dei comuni e decorrente dalla data indicata negli stessi atti;
- b) recesso unilaterale motivato di una delle amministrazioni comunali contraenti, con deliberazione consiliare, da trasmettere agli altri enti. In tal caso il recesso avrà effetto dal

